PSICOLOGIA in TRIBUNALE
IL PORTALE ITALIANO DEI CONSULENTI TECNICI

L'ABC della consulenza tecnica psicologica

Dal quesito peritale alla stesura della relazione te

24 marzo 2023

Dott.ssa Maria Cristina Passanante

Psicologa giuridica e forense

LA METODOLOGIA

ANALISI DEL QUESITO E DEGLI OBIETTIVI PERITALI

- 12. ... Il quesito posto all'esperto dovrebbe riferirsi a quanto accreditato dal patrimonio di conoscenze della comunità scient **Ove la richiesta peritale esorbitasse dalle sue competenze e d quanto è accreditato dal patrimonio scientifico attuale, l'espe deve farlo presente al giudice**.

Carta di Noto le linee guida per l'esame e l'ascolto del minore (aggiornamento 2017)

AFFIDAMENTO MINORI IN CASI DI SEPARAZIO

ESEMPIO DI QUESITO

Il Giudice dispone una consulenza tecnica d'ufficio al fine di:

- 1) provvedere a sentire entrambe le parti, raccogliendo le loro dichiarazioni, nonché il figlio minorenne;
- 2) verificare le problematiche in ordine a conflitti relazionali tra stesse;
- 3) accertare le capacità genitoriali di entrambe le parti;
- 4) effettuare all'uopo gli esami necessari.

AFFIDAMENTO MINORI IN CASI DI SEPARAZIO

ESEMPIO DI QUESITO

Il Giudice, ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti, appare necessario disporre consulenza tecni
d'ufficio, diretta a:

- accertare se i genitori siano dotati di una idonea ed adeguata capacità genitoriale che consenta di proc
all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso (tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoria
anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del di
figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena);
- accertare se sussistano motivi di pregiudizio per il minore derivanti dalla frequentazione di uno dei ge
- verificare, nel caso in cui l'indagine evidenzi l'inadeguatezza anche di uno dei genitori all'esercizio d
responsabilità genitoriale, o la sussistenza di circostanze e fatti che sconsigliano l'affidamento condivi
contrario all'interesse morale e materiale del figlio minore, quale dei due genitori sia il più adeguato a
gestione della prole minore e, quindi, ad esercitare l'affidamento in via esclusiva;

- indicare la migliore soluzione di collocamento per il minore, nonché i tempi e le modalità di visita de non collocatario, in modo che [redacted] possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciasc genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi;
- - specificare, in tal caso, quale aiuto possa essere fornito al genitore ritenuto inadeguato per recuperar capacità genitoriale;
- specificare, qualora sussistano difficoltà di relazione tra la minore e la madre, quali strumenti possano adottati per recuperare il rapporto

- nel caso di permanenza di elevata conflittualità tra i genitori nella gestione della minore o di altro mo arrechi pregiudizio alla stessa, suggerire se sia opportuno che i genitori, avvalendosi di esperti, tentin percorso di mediazione familiare per raggiungere un accordo nell'interesse della figlia e la presumibil dello stesso;
- ritenuto opportuno che il ctu provveda anche a sentire le opinioni della minore [redacted] al fine di:

comprendere quale sia, da parte del minore, la percezione dell'attuale situazione familiare, sia a livello c che emotivo ed affettivo;

ANALISI DEL QUESITO E DEGLI OBIETTIVI PERITALI

Assunzione dell’incarico

- **Articolo 26** Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazi rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di com interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Auto Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Codice deontologico Ordine Psicologi

Assunzione dell’incarico

- **L’esperto non accetta incarichi se è ravvisabile un conflitto di interesse. In particolare, il ruolo del consulente è incompatibile con quello del terapeuta del minore.**

Il CTU rifiuta di assumere il ruolo di consulente nella valutazione laddove svolga o abbia svolto un ruolo di sostegno psicologico o di terapia nei confronti del minore o di una delle parti o della coppia. Durante il corso dell’accertamento, egli non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nelle procedure giudiziarie.

3. bis L’esperto non può assumere l’incarico come CTP se ha avuto precedenti contatti di tipo professionale con il minore o con uno o entrambi i genitori. E’ vietato ascoltare il minore al di fuori del contesto della consulenza. In considerazione della delicatezza del suo operato gli esperti devono attenersi scrupolosamente alle norme previste dal proprio codice deontologico

Protocollo di Milano 2012

AUTONOMIA SCIENTIFICA E PROFESSIONA

- **Articolo 6** Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle r del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il propr Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta d metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della lo utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, d risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Codice deontologico Ordine Psicologi

AUTONOMIA SCIENTIFICA E PROFESSIONA

Nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti, il CTU mantiene la propria autonomia scientifica e professionale, soprattutto nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologi nonché nella loro utilizzazione.

Anche i consulenti di parte mantengono la propria autonomia avuto riguardo all'interesse preminente del minore, rispetto a quello del proprio cliente. Il loro operato consiste nel co criticamente alle ipotesi formulate nell'ambito della CTU e nell'adoperarsi affinché i CTU mantengano una reale equidistanza e neutralità tra le parti, utilizzino una metodologia co svolgano il loro compito con strumenti adeguati e motivino le loro affermazioni e conclusi

Protocollo di Milano 2012

..A PROPOSITO DI AUTONOMIA..

**Codice etico Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Pe
Minorenni e della Famiglia).**

art.2 avvocato dell'AMI non deve avallare acriticamente le tesi del proprio assistito specie s
risultano palesemente in contrasto con i diritti dei minori coinvolti in qualsivoglia giudizio che
riguarda.

Lo psicologo giuridico nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti, mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali, non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (*art. 6* C.D.).
Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico .
In esse mantiene separati l'accertamento dei fatti, di cui non dovrà occuparsi essendo valutazioni specifiche di tipo giudiziario, dalla valutazione psicologica delle vicende processuali, sulle quali dovrà esprimere pareri e giudizi professionali argomentati scientificamente

(ARTICOLO 5 Linee guida AIPG *LINEE GUIDA PER LO PSICOLOGO ESPERTO IN PSICOLOGIA GIURIDICA IN AMBITO CIVILE E PENALE)*

8. L’esperto ricorre ad una metodologia affidabile e pertinente.

Nella sua valutazione l’esperto impiega più strumenti al fine di garantire accuratezza e obiettività. Utilizza pertanto metodi integrati e strumenti di osservazione che permettono di formulare ed esplorare più ipotesi alternative, cercando di evitare fallacie logiche o bias cognitivi (errori inferenziali sistematici).

Egli rende nota la propria impostazione teorica di riferimento ed esplicita altresì i processi inferenziali attraverso i quali arriva alle sue conclusioni. L’esperto impiega pertanto una metodologia, criteri di valutazione e strumenti pertinenti rispetto all’oggetto di indagine e accettati dalla comunità scientifica.

Protocollo di Milano 2012

Nell’espletamento della valutazione, l’esperto non si limita al resoconto fornito persone in valutazione, ma attinge informazioni e dati da molteplici fonti, integrando le informazioni. L’esperto, inoltre, nel rispondere al quesito, basa le proprie valutazioni non solo su dati provenienti dalle persone coinvolte, ma ar su elementi emersi sia dall’osservazione dell’interazione delle persone tra loro dal contesto ambientale e familiare sia da eventuali operatori (servizi sociali, se educativi, etc.) che hanno o hanno avuto in carico il minore o la famiglia o part essa. In particolare sarà necessario che l’esperto effettui:

- studio del fascicolo processuale;
- colloqui, anche congiunti, di anamnesi individuale, familiare e alla storia di sviluppo del minore con entrambi i genitori;
- colloqui con la coppia genitoriale, finalizzati all’analisi della relazione;

Protocollo di Milano 2012

Altre regole metodologiche importanti

NON CONFONDERE I RUOLI E CIRCOSCRIVERE IL CAMPO CHE MI C

STRUTTURARE IL SETTING DI ESAME

ADATTARE LA METODOLOGIA D'INDAGINE AL SINGOLO SOGGETTO, A SECONDA DELL'Età, DELLA CULTURA, DELL'AMBIENTE

Scelta e condivisione della metodologia/confronti con i ctp

- **Metodologia della valutazione: strumenti e metodi**

2.1. Discutere la metodologia della consulenza tecnica con i consulenti del parti.

Il CTU, all'inizio delle operazioni di consulenza, prima di incontrare le parti, presenta e discute la metodologia con i CCTTPP. Le relazioni tra esperti devo essere improntate ai principi di lealtà e correttezza.

Protocollo di Milano 2012

Stralcio di decreto di nomina CTu prima sezione civile

[Il Giudice] autorizza le parti a nominare propri consulenti fino all'inizio delle operazioni pe

autorizza le parti a sottoporre al consulente prima dell'inizio delle operazioni peritali event
indagini, purché relative alle questioni sopra indicate;

invita il ctu a favorire il confronto con eventuali consulenti di parte indicando loro in limine
di indagine che verrà seguita nella consulenza psicodiagnostica (favorendo il più possibile
confronto costruttivo e collaborativo);

Il CTU non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente ai quesiti posti dal giudice

partecipazione dei difensori alle operazioni peritali

. L'art. 194 c.p.c.

(Attività del consulente)… "Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze".

La partecipazione dei difensori deve essere dunque sempre ammessa, è bene, però, precisare che si dovrà manifestare al legale presente la opportunità che egli non intervenga direttamente nei colloqui clinici e anamnestici, individuali e di coppia, ma limitarsi all'osservazione.

Nei colloqui con i minori, è preferibile una partecipazione indiretta, sia dei CTP che dei legali, ovvero attraverso uno specchio unidirezionale o schermi posti in altra stanza.

Per la somministrazione dei test psicologici è ormai prassi consolidata la partecipazione del solo specialista con la parte.

Gli strumenti dello psicologo Consulente giuridico

- Colloquio
- Osservazione
- Esame dei documenti, fonti documentali
- Test psicologici

Il colloquio

- con il minore
- con l’adulto
- individuale
- congiunto,
- Il colloquio con altri (scuola, operatori, famiglia allargata)

TEST PSICOLOGICI

I test possono essere suddivisi in:

- neuropsicologici;
- di livello;
- di personalità (questionari e proiettivi).

- Per approfondimenti: Linee guida Ordine Psicologi Lazio

Metodologia in casi di valutazione danno psichico

- Raccolta di un’accurata anamnesi
- Esame di ogni tipo di documentazione clinica
- Esame obiettivo (in caso di valutazione collegiale)
- Esame psichico
- Accertamenti psicodiagnostici
- **Individuazione della patologia cognitiva, affettiva e comportamentale**
- **Inquadramento nosografico della suddetta patologia**
- Evidenziare nesso di causalità
- Valutazione dell’incidenza dell’accertata compromissione sulle attività della quotidiana; individuazione delle aree di funzionamento psicosociale alterate
- Traduzione in un quantum orientativo da proporre alla valutazione del magi

- Confronto con i CCTTPP
- Eventuale colloquio di restituzione

Per APPRFONDIMENTI:

- Trattato di Psichiatria forense U.Fornari 2018; L. Abazia Il Danno psicologico ed esistenziale. 2018 F. Angeli
- Linee guida per l’accertazione e la valutazione psicologico –giuridca del danno biologico-psichico e da pregiudizio esistenziale Ordine psicologi lazio

Stesura dell’elaborato peritale

Alcune precisazioni..

- **Il rispetto dei tempi**

- **Il linguaggio**

La relazione scritta deve contenere alcuni dati essenziali quali l'A giudiziaria che conferisce l'incarico, la data di conferimento

dell'incarico, il quesito, eventuali autorizzazioni richieste e conce termine fissato per il deposito dell'elaborato scritto,

la data e il luogo d'inizio delle operazioni peritali, i nomi dei cons di parte qualora siano stati nominati, ecc

SCHEMA DELLA RELAZIONE

- Premessa: Il mandato
- La metodologia. Le attività svolte
- Calendario delle operazioni svolte
- Sintesi dei colloqui
- Sintesi dei risultati ai test
- Conclusioni e Risposte ai quesiti

- breve premessa su metodologia e quadro di riferimento teorico;

- cronologia delle operazioni peritali (v. colloqui/incontri, ecc.);

- esame e sintesi della documentazione presente nel fascicolo di causa;
- sintesi del materiale raccolto tramite i colloqui/incontri di osservazion
visite domiciliari, ecc.;

- eventuale approfondimento psicodiagnostico individuale e/o relazion

- osservazioni conclusive e risposta al quesito.

- Allegati

- Verbali

- **linee guida/2: l’ascolto del minore**

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE .....

Numero di ruolo generale: .....

Numero di ruolo sezione: .....

Giudice relatore: .....

C.T.U. Dr. .....

Causa promossa da:

Ricorrente/istante princ.:

Resistente/princ.:

VERBALE NUMERO .....

DATA: .....

Orario di inizio ..... Orario di chiusura .....

Il giorno ..... 2023, sono presenti: .....

.....

.....

.....

L’incontro è finalizzato .....

.....

Verbalizzazioni:

Firme

CONSULENZE TECNICHE DI PARTE

Il CTP nel procedimento civile

Il ruolo del CTP è disciplinato dall’art. 201 del c.p.c che così recita:

“Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consule
assegna alle parti un termine entro il quale possono nomina
con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulen
tecnico”. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norm
dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice,
partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta c
interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere
l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risu
delle indagini tecniche”.

Il consulente tecnico nominato dalle parti, ha facoltà di intervenire:

1. nella formulazione del quesito peritale , chiedendone eventuali integrazion modifiche;
2. a livello di metodologia , discutendone limiti, validità, articolazione, aspet variazioni e integrazioni;
3. nella richiesta che siano svolte determinate indagini e specifici esami o pr considerazione determinati atti o documenti;
4. nel produrre eventuale altra documentazione di cui è venuto in possesso e deve però essere stata precedentemente depositate sottoposta al vaglio critic giudice.

Sia in ambito penale che civile, la CTP ha il compito di:

- 1. osservare i limiti etici imposti dalla deontologia professionale tutelare la propria parte
- 2. seguire le diverse fasi della perizia-consulenza,
- **3.** redigere una relazione sottoforma di note a supporto o diversa come critica della relazione peritale d'ufficio, con contenuto scientifico e contestualmente alla natura psicologica del caso. (c.p.p. 225,230, 359 ; Art. c.p.c. 201)

- **I CTP hanno il delicato compito di osservare il lavor CTU e di supportare le ragioni e i diritti del proprio assistito**

- **Il CTP può rappresentare colui il quale aiuta a veder situazioni anche da altre prospettive, in modo più oggettivo e autocritico, può aiutarlo a smorsare il co e il risentimento nei confronti dell'ex coniuge e a riconoscere risorse e criticità proprie e dell'altro**

Psicologo CTP e Alcuni aspetti formali

- PREVENTIVO
- LETTERA D’INCARICO
- CONSENSO INFORMATO
- AUTORIZZAZIONI

Osservazioni critiche alla ctu:

come impostarle

Schema delle Note di parte

- Premessa: conferimento dell'incarico. Partecipazioni alle attivit
- Nota sulla Metodologia
- Su ogni quesito e risposta al quesito **supporto alle deduzioni** d ctu/perito o controdeduzioni supportate dalla letteratura speci e del settore o da elementi emersi nel corso della indagini

- Conclusioni nelle quali ribadiamo i punti più importanti , anche evidenziandoli

NOTE DI PARTE

- Linguaggio
- Riferimenti bibliografici
- Evidenziare i punti salienti

Risposta del CTu

- Intestazione
- Premessa
- Risposte alle Note/Sintetica valutazione delle Note di parte

Il C.T.P. nel procedimento penale

Quali ruoli possono rivestire nei procedimenti penali il consulente di parte ed il perito.

In fase di indagini preliminari e nell'assunzione di verbali di SIT (Sommarie Informazioni Testimoniali), lo psicologo può rivestire il r di:

- Ausiliario di PG (Polizia Giudiziaria);
- Consulente di PM (Pubblico Ministero)

Sempre nel corso delle indagini preliminari, in fase di incidente probatorio lo psicologo può assumere il ruolo di:

Perito del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP);

Perito del Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP);

Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) di PM;

Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) dell'indagato;

Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) di parte civile;

In fase extraperitale, lo psicologo può svolgere il ruolo di

Consulente Extragiudiziale dell’imputato;

Consulente Extragiudiziale del PM;

Consulente Extragiudiziale delle parti civili;

Quali sono i compiti del consulente di par durante l'incidente probatorio?

- Le possibilità operative del consulente penale sono più ampie rispetto a q del collega che opera in campo civile.
- In base all'art. 230 c.p.p., il C.T.P. può, fin dal conferimento dell'incarico al presentare al giudice le proprie richieste ed osservazioni; soprattutto per può, partecipando alla perizia, proporre "al perito specifiche indagini" e formulare "osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazio questo senso egli può dunque richiedere dei supplementi di indagine, pro strumenti alternativi e criticare le scelte del perito, oltre al fatto di verific l'attendibilità, la validità e la campionatura dei test utilizzati da quest'ultin di queste rivendicazioni può consistere, nel caso di un'audizione di minor richiedere che i colloqui clinici con lo stesso avvengano in una stanza dota vetro unidirezionale, o in una stanza comunque video-connessa con quel occupata dagli stessi consulenti: tutto ciò al fine di poter porre domande richiedere precisazioni al minore, per l'interposta persona del perito.

Grazie per l’attenzione